

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2075

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata l'11 febbraio 1965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti; modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la seguente proposta di legge si vogliono rispettare almeno in parte gli impegni a suo tempo presi con le categorie interessate e che sono state in gran parte disattese dal Governo.

Per il particolare scopo che si propone la proposta di legge che segue, fa largo riferimento al disegno di legge n. 894; in proposito è necessario premettere che la proposta stessa è ispirata alle trattative svolte in seno alla commissione, mista sindacale e ministeriale, che fu — secondo quanto dispone l'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379 — incaricata di studiare e proporre un aggiornamento della complessa materia.

Tale materia è tuttora in gran parte disciplinata dalla citata legge 11 aprile 1955, n. 379, basata sulla funzione legale in forza della quale la retribuzione pensionabile per il servizio prestato fino ad una « data fissa » prestabilita, è considerata praticamente uguale a quella in godimento alla data stessa.

Tale disciplina, per i coefficienti numerici ai quali è collegata, mentre consente una adeguata rivalutazione delle retribuzioni anteriori alla data di cui sopra, attribuisce una valutazione irrisoria ed inadeguata alle retribuzioni ad essa posteriori.

Di qui la necessità di un periodico aggiornamento e rinvio della « data fissa » da attuarsi con frequenza quadriennale, come è

consentito dal citato articolo 49, in concomitanza con la quadriennale compilazione del bilancio tecnico della Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali, che — come è noto — è amministrata dalla direzione generale degli Istituti di previdenza inquadrata nel Ministero del tesoro.

Infatti la prima « data fissa » del 1° gennaio 1954 di cui alla citata legge n. 379, previo esperimento della procedura prevista dall'articolo 49, fu differita al 1° gennaio 1958 in forza della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

Dopo il 1° gennaio 1958 numerosi furono gli eventi per i quali le retribuzioni dei dipendenti degli Enti locali ebbero a migliorare (scatti di anzianità, avanzamenti, promozioni, concorsi, trasferimenti, accordi sindacali, ecc.), ma — per le ragioni già illustrate — detti miglioramenti non influirono adeguatamente sulle pensioni, cosicché quelli — fra i dipendenti stessi — che furono collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1958 furono tutti variamente danneggiati. E tanto maggiore è stato il danno dagli stessi subito, quanto più lungo è stato l'intervallo fra la data fissa del 1° gennaio 1958 e quella del collocamento a riposo.

Per riparare a tale inconveniente, il Ministero del tesoro, nel 1962 istituì nuovamente la Commissione interministeriale e intersindacale di cui al citato articolo 49, incarican-

dola di formulare concrete e sollecite proposte.

Detta Commissione, però, evidentemente preoccupata di evitare il ripetersi dei noti inconvenienti, non si limitò a suggerire ciò che sarebbe stato lecito a ritenere, e cioè la determinazione di una nuova « data fissa » nel 1° gennaio 1962; suggerì invece una nuova disciplina che — rinunciando alla finzione legale della « data fissa » — determina le nuove pensioni quasi esclusivamente in base all'ultimo stipendio.

Questa disciplina avrebbe dovuto essere applicata a far tempo dal 1° gennaio 1962, ed in tal senso erano state formulate le richieste delle categorie interessate.

Differente parere espressero i rappresentanti dei ministeri in seno alla Commissione, i quali chiesero che l'entrata in vigore delle nuove norme fosse ritardata.

Lunghe e faticose furono le discussioni che condussero ad un compromesso. Soltanto nel settembre del 1963 la Commissione concluse i suoi lavori; il documento nel quale le unanimità proposte della stessa furono formulate fu consegnato al Ministro del tesoro il 1° ottobre 1963. Parte integrante ed essenziale delle proposte stesse fu la indicazione della decorrenza della nuova disciplina, unanimemente concordata nella data del 1° gennaio 1964 (anziché 1° gennaio 1962).

Vale la pena di ricordare che, nel sottoscrivere il documento conclusivo, i rappresentanti ministeriali fecero presente che il negoziato poteva dirsi concluso onorevolmente per ambo le parti poiché tanto i sindacalisti quanto i ministeriali avevano rinunciato a qualche originaria richiesta ma avevano tenuto ferme le condizioni considerate essenziali; che più di quanto era stato concesso i sindacalisti mai avrebbero potuto ottenere; che pertanto la firma del documento avrebbe potuto essere accompagnata da un impegno d'onore — verbalmente formulato — con il quale i sindacalisti avrebbero dovuto impegnarsi a non tentare di ottenere in sede parlamentare ciò che non avevano potuto ottenere in sede di Commissione; analogo impegno erano disposti ad assumere i ministeriali, nel senso che nessuna modifica della disciplina sarebbe stata suggerita dagli uffici che avrebbero sottoposto al Governo il necessario disegno di legge.

Con tale solenne, reciproco impegno d'onore i lavori della Commissione furono conclusi.

Una indiretta conferma di tale impegno è contenuta nella relazione al disegno di legge n. 378 presentato alla Camera dei deputati il

4 novembre 1963, concernente la concessione di una indennità *una tantum* ai pensionati degli Enti locali a valere per il 1963; indennità che — secondo le intenzioni di chi la propose — doveva essere, e fu parzialmente sostitutiva della mancata retrodatazione della nuova disciplina.

In tale relazione, sottoscritta dall'onorevole Emilio Colombo anche allora Ministro del tesoro, e dall'onorevole Mariano Rumor allora Ministro dell'interno, si afferma per ben due volte che la nuova disciplina delle pensioni per i dipendenti degli Enti locali e gli insegnanti d'asilo e di scuole medie parificate, avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 1964.

Avrebbe dovuto far seguito, quindi, un disegno di legge che istituisse la nuova disciplina con la pattuita decorrenza del 1° gennaio 1964.

Ne è seguito invece il citato disegno di legge n. 894 che rinvia detta decorrenza al 1° luglio 1965, e che proroga al 30 giugno del corrente anno la corresponsione in rate mensili di quella indennità (lire 104.000 lorde annue per le pensioni dirette e lire 78.000 lorde annue per quelle indirette e di reversibilità) che avrebbe dovuto essere limitata *una tantum* al 1963. Quale possono essere state le ragioni che hanno indotto a disattendere l'impegno già preso? Non certo esigenze di copertura. Istituita da molti decenni, la Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali ha ormai conseguito una solido inquadramento attuariale. È anche noto che la somma delle sue complessive entrate supera quella dei suoi oneri complessivi di oltre 70 miliardi di lire all'anno, somma questa tutt'altro che modesta se si considera la non rilevante entità numerica della categoria dei dipendenti degli Enti locali.

Del resto è pure noto che la Commissione di studio di cui ho già detto, pose particolarmente attenzione al problema della copertura, ma non esitò a proporre la decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 1964 appunto perché ebbe modo di accertare che le disponibilità delle Casse erano — come sono — più che sufficienti per fronteggiare la conseguente maggiore spesa.

Più verosimile sembra che si voglia far decorrere l'efficacia della nuova legge dal 1° luglio 1965 perché dalla stessa data avrà decorrenza il secondo aumento del 30 per cento recentemente disposto a favore dei pensionati dello Stato.

Evidentemente si è considerato che con la nuova disciplina delle loro pensioni i dipen-

denti degli Enti locali ottengono, in pratica, quel conglobamento degli assegni che, per gli statali, si concreta nella concessione del secondo 30 per cento. Evidentemente si è anche temuto che una differente decorrenza dei due provvedimenti potrebbe portare a nuove rivendicazioni, vanificando così la trattativa tanto faticosamente conclusa con gli statali.

Ad un primo esame la ragione dianzi esposta potrebbe sembrare più che fondata, sicché scarso senso di responsabilità dimostrerebbe chi non volesse tenerne conto.

Ad un esame più attento, però, essa si rivela del tutto inconsistente, e ciò per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto è da tener presente che l'aumento delle pensioni nella misura del 30 per cento di cui beneficieranno i pensionati statali dal 1° luglio 1965 in poi, è stato preceduto da un altro aumento, pure del 30 per cento, decorrente dal 1° luglio 1963, disposto con legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, invariate dal 1° gennaio 1958, per effetto della progettata riforma subiranno un aumento che mediamente non raggiungerà il 30 per cento.

Ne consegue che mentre comprensibile sarebbe una richiesta dei dipendenti degli Enti locali che tendesse ad ottenere nuovi benefici dal 1° luglio 1963, non altrettanto comprensibile sarebbe una richiesta degli statali tendente ad ottenere la retrodatazione del secondo beneficio loro concesso.

In secondo luogo è da tener presente che — a differenza di quanto accade per le pensioni degli statali che gravano interamente sul bilancio dello Stato — le pensioni dei dipendenti degli Enti locali fanno carico ad un fondo che è costituito mediante contribuzioni non soltanto degli enti ma anche dei dipendenti stessi.

Per quanto dette contribuzioni si siano dimostrate esuberanti rispetto all'onere delle pensioni, mai — fino ad ora — la categoria ha

chiesto che l'aliquota percentuale delle sue contribuzioni sia diminuita, ciò che pare avrebbe potuto essere giustificato.

Si obietterà che per ovviare agli inconvenienti derivanti dal rinvio della decorrenza della legge in questione, anche per il periodo 1° gennaio 1964-30 giugno 1965 (come già per l'anno 1963) viene concessa ai pensionati degli Enti locali l'indennità cui si è dianzi accennato.

Detta erogazione, però, assolutamente irrisoria nella sua entità, non è accettabile anche perché — essendo attribuita indiscriminatamente a tutti gli interessati — accentua quell'appiattimento delle pensioni che costituisce una mortificazione non minore di quella derivante dall'appiattimento degli stipendi corrisposti al personale in attività di servizio.

Del resto che detta erogazione fosse — come è — inaccettabile, era stato preannunciato anche da chi parla nella interrogazione che il 7 ottobre 1964 ebbe a rivolgere al Ministro del tesoro.

Ciò stante, e per l'eventualità che da altra origine non sia proposta la modifica del citato disegno di legge n. 894 nel senso di retrodatarne l'efficacia di ogni sua parte al 1° gennaio 1964 come era stato promesso (nel qual caso la proposta che segue potrebbe essere ritirata), sembra necessario almeno evitare la ingiusta corresponsione dell'indennità di cui si è detto a valere per il periodo 1° gennaio 1964-30 giugno 1965, e retrodatare alla prima delle date ora citate almeno quella maggiorazione percentuale delle pensioni che il disegno di legge ministeriale vorrebbe invece far decorrere dal 1° luglio 1965.

Con che si propone soltanto la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge anzidetto, e la conseguente modifica dell'articolo 11 che — nel nuovo testo — assume il n. 10.

Per quanto si riferisce agli altri articoli della proposta che segue, si fa rinvio alla relazione illustrativa del disegno di legge n. 894 dal quale gli articoli stessi sono mutuati.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

MIGLIORAMENTI AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ART. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascuno iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti *a)* e *b)* definite dai commi seguenti.

La parte *a)* è costituita dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal secondo comma dell'articolo 16 della legge stessa oppure, qualora si tratti di segretari comunali o provinciali, dall'articolo 17 della legge citata.

La parte *b)* è costituita:

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077;

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a)* della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b)* della retribuzione.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli

anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La presente retribuzione annua contributiva costante è pari:

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella *E* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella *E*;

nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

Le parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

ART. 2.

Nei casi di cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1 il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio o diminuita di lire 50.000 con l'applicazione della aliquota indicata nell'allegato *A* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di applicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte *a*) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo

della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando la aliquota indicata alla lettera *a*) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera *a*) considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota di pensione prevista dalla lettera *b*) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*), l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto, in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

ART. 3.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 2 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera *b*) del comma primo dell'articolo predetto.

ART. 4.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato *B* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera *a*) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

ART. 5.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 2 e 3, è reversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

Vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

Orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

Genitori: il 50 per cento;

Collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

ART. 6.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

ART. 7.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.

ART. 8.

Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in

aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 2 e 4.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili al trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

ART. 9.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonché la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 370. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data della cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

ART. 10.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate con effetto dal 1° gennaio 1964, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui alla legge 22 aprile 1964, n. 307, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza

fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1957;

30, 25, 20 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1961;

30, 25, 20 e 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1965.

L'importo annuale lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

Nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di reversibilità si ottiene aggiungendo lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 5.

Le norme contenute negli articoli 3, 6 e 7 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui alla legge 22 aprile 1964, n. 307.

TITOLO II.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

ART. 11.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonché il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero

trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

ART. 12.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355, e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966.

ART. 13.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, l'eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948.

Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

ART. 14.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, è considerato come sussistente il requisito dell'inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i pre-

detti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

ART. 15.

La dipendente, coniugata o vedova con prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera *d*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

Nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

Nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

ART. 16.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

ART. 17.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativi alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dall'applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

ART. 18.

Per quanto concerne il requisito dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, per concessione della sovvenzio-

ne, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'articolo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

ART. 19.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 ».

ART. 20.

L'articolo 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

ART. 21.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi

per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.

ART. 22.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonché l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per le quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

TITOLO III.

FINANZIAMENTO
DELLE MAGGIORI SPESE
DERIVANTI DALLA PRESENTE LEGGE

ART. 23.

Al finanziamento delle maggiori spese derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi iscritti nei bilanci delle Casse di previdenza di cui all'articolo 1 che presentano la necessaria disponibilità.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

NORME PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO.

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'articolo 8 si determina prendendo a base:

1°) la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita di lire 50.000;

2°) il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

3°) i sottoindicati coefficienti *A* e *B* relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;

4°) le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.

Il contributo di riscatto si ottiene:

effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente *A* di cui al n. 3);

aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente *B* per tante volte quanti sono i mesi di cui al n. 2);

moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI	
	<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>
≤20.....	2,5625	0,00613	35.....	5,3750	0,00478	50.....	8,1875	0,00343
21.....	2,7500	0,00604	36.....	5,5625	0,00469	51.....	8,3750	0,00334
22.....	2,9375	0,00595	37.....	5,7500	0,00460	52.....	8,5625	0,00325
23.....	3,1250	0,00586	38.....	5,9375	0,00451	53.....	8,7500	0,00316
24.....	3,3125	0,00577	39.....	6,1250	0,00442	54.....	8,9375	0,00307
25.....	3,5000	0,00568	40.....	6,3125	0,00433	55.....	9,1250	0,00298
26.....	3,6875	0,00559	41.....	6,5000	0,00424	56.....	9,3125	0,00289
27.....	3,8750	0,00550	42.....	6,6875	0,00415	57.....	9,5000	0,00280
28.....	4,0625	0,00541	43.....	6,8750	0,00406	58.....	9,6875	0,00271
29.....	4,2500	0,00532	44.....	7,0625	0,00397	59.....	9,8750	0,00262
30.....	4,4375	0,00523	45.....	7,2500	0,00388	60.....	10,0625	0,00253
31.....	4,6250	0,00514	46.....	7,4375	0,00379	61.....	10,2500	0,00244
32.....	4,8125	0,00505	47.....	7,6250	0,00370	62.....	10,4375	0,00235
33.....	5,0000	0,00496	48.....	7,8125	0,00361	63.....	10,6250	0,00226
34.....	5,1875	0,00487	49.....	8,0000	0,00352	64.....	10,8125	0,00217
						≥65.....	11,0000	0,00208

